

D.LGS. 205 DEL 2010

Novità legislative: modifiche alla parte quarta del D.Lgs 152/2006

per il recepimento della Direttiva 98/2008

Il Decreto Legislativo 205/2010 recepisce la Direttiva 98/2008e aggiorna l'intero titolo IV del Decreto, introducendo numerosi cambiamenti, e possibilità di deroga o di scostamento dalle direttrici principali. Questo è già contenuto nella direttiva di riferimento: il legislatore europeo non vuole dettare indirizzi troppo stretti ai numerosi paesi che lo dovranno recepire nel proprio ordinamento, tenuto conto dell'arretratezza di alcune nazioni di recente ingresso nella Comunità e di differenti visioni rispetto alla gerarchia di gestione. Quindi ecco un incremento della resa di intercettazione di talune frazioni di rifiuto, sicuramente positiva, assieme alla assenza di obiettivi di riciclaggio complessivi o riferiti ai rifiuti urbani; ma anche le deroghe alla gerarchia dei rifiuti, che ora diventa più elastica. Rilevante per le imprese e gli enti l'introduzione delle sanzioni per il sistema SISTRI.

In fondo al Decreto si "infilano" varie semplificazioni, sicuramente che non hanno nulla a che fare con la disciplina comunitaria ma con interessi ben precisi di singole imprese, categorie industriali: si veda il "combustibile alternativo" (?), certe attività che escono dalla definizione di raccolta (elenchi telefonici, beni riconsegnati a seguito di comodato d'uso) solo per citarne alcuni, sui quali temiamo si innescheranno conflitti e interpretazioni avverse.

Tutti gli interventi aggiuntivi previsti non possono aggiungere costi a carico della finanza pubblica. Si segnala che l'intervento corposo non tocca la tariffa; pertanto non si hanno cambiamenti rispetto a quanto già vigente. Infine il testo rinvia a numerosi decreti attuativi.

Di seguito riassumiamo gli aspetti a nostro giudizio rilevanti.

Elementi rilevanti
Si introduce il concetto di responsabilità estesa del produttore , allo scopo di accrescere gli interventi di prevenzione e riduzione a partire dalla culla delle merci, con attenzione ai materiali, alle possibilità di disassemblaggio e di uso multiplo; modalità e criteri saranno redatti in tempi successivi;
E' confermata la gerarchia delle azioni di gestione dei rifiuti , a partire dalla prevenzione allo smaltimento, ma si introduce la possibilità in via eccezionale di deroga motivata da analisi degli impatti complessivi, per specifiche categorie di rifiuti
E' ribadita la priorità del recupero di materia su quello energetico (art. 4 c. 6)
E' ribadito l'obbligo di utilizzo di quota di materiali da recupero nei beni acquisiti dalle stazioni appaltanti, ma non sono forniti obiettivi e sanzioni; in sostanza non c'è ancora l'intenzione di fare decollare le filiere del riciclaggio nel mercato interno;
Prevenzione (art. 5): il Governo si dà 3 anni di tempo affinché il Ministero elabori un piano nazionale della Prevenzione, esattamente il termine ultimo dato dalla direttiva europea; perché poi sia recepito a livello locale servirà altro tempo, inevitabilmente perso, visto che la normativa non parte dal nulla e l'Italia vanta una arretratezza paurosa al riguardo. In allegato L sono riportati esempi di misure di prevenzione.
Si introduce e si promuove la preparazione per il riutilizzo, ad esempio una rete di centri di riparazione;
Riciclaggio e recupero dei rifiuti . All'art. 7 si riparte da zero con la definizione degli obiettivi di raccolta differenziata, ed entro il 2015 devono essere raccolti almeno i rifiuti "secchi", quali carta, plastica, vetro, e possibilmente il "legno". Si stabilisce che la intercettazione di tali frazioni deve essere accresciuta come minimo del 50% rispetto ad ora; entro il 2020 inclusi i rifiuti inerti e da colmatazione si dovrà garantire

<p>l'aumento del 70% rispetto d oggi. Si tratta di obiettivi europei che riguardano i singoli flussi, e non danno un bilancio complessivo di riciclo. Inoltre in tali obiettivi sono incluse le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo. Ad esempio gli imballaggi riutilizzati (o l'organico trasformato in compost) possono essere inclusi negli obiettivi. Però in questi conteggi sono inclusi solo gli urbani; gli speciali assimilati a quelli urbani, con alcuni limiti (ad esempio per i centri di raccolta, che sono previsti di seguito solo per il ritiro dei rifiuti urbani). All'art. 12 c.4 si afferma che a concorrere a tali obiettivi vi sono i rifiuti quando cessano di avere tale qualifica. La cosa è ovvia, ma non è chiaro ad esempio come i rifiuti trattati per diventare CSS saranno considerati. E le scorie di incenerimento se vanno a recupero di materia come si computano visto che provengono da rifiuti urbani inceneriti il cui scarto diventa rifiuto speciale? L'autocompostaggio concorre al computo del recupero di materia?</p> <p>Peraltro risulta che in italia gli obiettivi europei per materiale siano già stati conseguiti.</p> <p>Al comma 2 si dichiara che deve essere privilegiata la raccolta differenziata per garantire un riciclaggio di alta qualità, "eventualmente anche mono materiale"; nessun cenno all'esperienza pluriennale di numerose province e ai recenti documenti lombardi che confermano la superiorità del modello domiciliare su quello stradale.</p> <p>L'"eventualità" della raccolta mono materiale è una "certezza" da molti anni per le regioni più avanzate d'Europa nelle politiche di prevenzione e riciclo; il mondo del riciclaggio lo richiede da anni, ma il legislatore europeo non si è voluto esprimere sull'esistenza di differenti approcci sul territorio comunitario (si veda la Danimarca, che privilegia l'incenerimento), non fornendo alcuna indicazione preziosa.</p>
<p>Rifiuti organici: devono essere raccolti separatamente (art 9) ma senza indicazioni di priorità, così accontentando chi raccoglie con cassonetti e chi domiciliariamente. Si usano contenitori a svuotamento riutilizzabili o sacchetti compostabili certificati . Grave la mancata previsione dell'obbligo di utilizzo di sacchetti compostabili anche con i contenitori riutilizzabili stradali. Tale previsione contrasta con l'obiettivo di una raccolta differenziata di alta qualità.</p>
<p>Definizioni (art. 10): preparazione per il riutilizzo, che consiste nelle attività volte a ricondizionare un bene per il suo riutilizzo diretto senza ulteriori lavorazioni.</p> <p>Il deposito temporaneo presso le aziende sembra di nuovo incrementato a 30 m3 complessivi; combustibile da rifiuti: scompare dalla normativa nazionale, al suo posto compare il termine adottato dalle norme tecniche di settore del CSS, ossia combustibile solido secondario, che è rifiuto speciale salvo in determinate circostanze che lo rendono un non rifiuto; all'art. 11 infatti nell'elenco dei rifiuti speciali non compare.</p> <p>centro di raccolta: dedito al solo deposito dei rifiuti urbani.</p>
<p>Esclusioni dal campo di applicazione: paglia, sfalci e potature o altri materiali agricoli non pericolosi. Ma uscendo dalla disciplina dei rifiuti, per effetto di legge, non possono essere utilizzati per concorrere agli obiettivi di recupero e riciclaggio complessivi.</p>
<p>Responsabilità (art. 15): Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) su base volontaria i Comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla Regione Campania (c.8). Le operazioni di gestione dei centri di raccolta sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere eseguita contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti." Resta in sospenso la previsione per le piattaforme ecologiche comunali, che in quanto impianti autorizzati per il trattamento (di fatto non eseguito nella maggior parte dei casi) dei rifiuti, dovrebbero aderire al sistema.</p> <p>Non è chiaro nel caso a chi spetti l'onere: chi scrive ritiene che competa al gestore dell'impianto. In ogni caso se non sono svolte lavorazioni si tratta pur sempre di un segmento dell'attività di raccolta differenziata, che come tale non rientra nelle attività per cui è previsto l'obbligo di iscrizione SISTRI visto che è raccolta di rifiuti urbani e assimilati ad essi.</p>
<p>Piani regionali: entro il 2013 devono essere aggiornati, e poi ogni 6 anni si provvedere a verificarne la necessità di aggiornamento</p>

<p>Obiettivi di raccolta differenziata: permangono gli attuali obiettivi e scadenze generali, quindi il 65% di RD entro il 2012. Si introducono delle possibilità di deroga eccezionali, per i comuni, da dimostrare dal punto di vista tecnico ambientale. Ampio spazio è dedicato a queste deroghe.</p>
<p>Autorizzazione unica: all'art. 21 c. b-bis sembra introdursi la valutazione della valutazione in merito ai progetti di impianti di smaltimento e recupero. Infatti alla valutazione svolta dalla conferenza di servizi, si aggiunge la valutazione della regione...</p>
<p>Albo gestori ambientali: aumentano di 2 i rappresentanti delle organizzazioni industriali, mentre sono buttati fuori i rappresentanti sindacali. Inoltre al comma 7 sembra introdursi una iscrizione per il trasporto con doppio valore: le imprese iscritte per trasportare pericolosi possono trasportare anche i non pericolosi. Potrebbe essere una valida forma di razionalizzazione delle categorie.</p>
<p>Procedure semplificate di autorizzazione di impianti: al c. 11 a proposito di utilizzo di combustibili alternativi, si ipotizza una semplificazione per gli impianti soggetti ad AIA; per essi tali l'introduzione di tali combustibili sarebbe inquadrata come variante non sostanziale. Non risulta chiaro allo scrivente come ciò possa concretizzarsi, visto che il quadro emissivo verrebbe sicuramente ad essere modificato, anche in base alla tipologia di combustibile alternativo utilizzato. Sorprende poi l'introduzione nelle procedure semplificate di una definizione non rintracciabile in alcuna altra parte del decreto, quella di "combustibile alternativo"</p>
<p>Operazioni di recupero: all'art. 28 tra le altre cose sono previste forme di incentivazione del recupero di materia e di energia, con priorità alla materia. Si prevede il recupero energetico preferenzialmente in centrali esistenti.</p>
<p>Sanzioni: sono introdotte all'art. 32 le sanzioni riferite al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Introduzione graduale per tutto il 2011, con sanzione amministrativa soft nel primo semestre e maggiorata nel secondo. Nello stesso articolo è prevista la possibilità di conferimento ai centri di raccolta dei RAEE – sorgenti luminose prodotte da aziende.</p>

Brescia 23 dicembre 2010

Massimo Cerani